

**OSSERVAZIONI
delle Associazioni
LEGAMBIENTE Parma, WWF Parma, ADA ONLUS Parma**

alla
**PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E DI
MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DEL POLO AMBIENTALE INTEGRATO (PAIP),**
di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n° 938 del 15/10/2008,

relative alla classificazione del Termovalorizzatore Cogenerativo a impianto di Recupero 'R1' ai sensi dell'Allegato C, del Titolo I, della parte Quarta del DLS 152/06 e smi, con superamento dei vincoli di bacino ed alla saturazione del carico termico dello stesso impianto, ai sensi dell'art. 35 della Legge 164/2014 presentate da IREN Ambiente spa.

**Presentate nei modi e nei termini
indicati dall'Amministrazione Provinciale di Parma
(BUR-RER n° 113 del 20-05-2015)**

OSSERVAZIONI

PREMESSA

Crediamo che, nel valutare la richiesta, debba essere tenuto in considerazione il livello di allarme diffuso tra la popolazione riguardo la qualità dell'aria, che risulta essere a Parma una tra le peggiori d'Italia. Riteniamo che debba essere rigettata l'ipotesi di aggiungere, con l'aumento dei quantitativi trattati dall'impianto, ulteriori volumi di sostanze inquinanti.

Riteniamo che la richiesta debba essere rigettata, essendo imminente l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, di due importanti provvedimenti in tema di rifiuti: una Proposta di Legge d'iniziativa Popolare, avente per oggetto "disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n.31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)", e il Piano Regionale Rifiuti, che soppianderà il piano Provinciale, attualmente in vigore in regime di proroga. Riteniamo che qualunque modifica alla situazione impiantistica attuale non dovrebbe essere presa in considerazione, prima che sia approvato il nuovo assetto normativo a livello regionale.

Nel presentare le nostre osservazioni, divise per tipologia, presenteremo i motivi per cui le richieste del proponente Iren sono da non accogliere o accogliere parzialmente ed, in subordine, le prescrizioni che vanno aggiunte alla vigente **VIA di cui alla delibera 938/2008 della Giunta Provinciale di Parma** nel caso in cui le richieste siano in tutto o in parte accolte.

A. Osservazioni di carattere generale al procedimento

#1. Scelta dell'iter e classificazione della modifica come Modifica NON SOSTANZIALE.

Ci pare (vedasi anche il documento «Guida all'Autorizzazione Integrata Ambientale» della Provincia di Parma) che la domanda del proponente IREN, anche qualora suggerita preliminarmente da codesta Autorità Procedente, vada rigettata e sia dunque necessaria una nuova procedura (art.29-nonies del DLgs 152/2006). Ciò per questi motivi:

- a. La prescrizione 35 di cui **alla delibera 938/2008 della Giunta Provinciale di Parma** prevede che in sede di VIA si valuti se le varianti sono sostanziali o meno. Anche ove ciò fosse avvenuto e le varianti fossero state considerate non sostanziali (cosa di cui non abbiamo riscontro), tale esito andrebbe respinto considerato che **l'articolo 5 del dlgs 152/2006 e s.m.i** definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto «l-bis» modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, « è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;». Per gli inceneritori l'Allegato VIII prevede soglia di **3 ton/ora**. La modifica proposta chiede di aumentare del 50% i rifiuti in ingresso, ovvero di 65 000 ton/anno, pari a 7.4 ton/ora, ed è quindi di **circa 2,5 volte superiore alla soglia**.
- b. Aggiungiamo, anche se non ci sembra il caso in oggetto, che anche per le attività per le quali l'Allegato I del D.Lgs. 59/05 e s.m.i. NON indica valori di soglia, le modifiche che comportano un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia stessa. Se l'incremento provocato risulta inferiore alla soglia, si considera modifica sostanziale un aumento del 50% della capacità produttiva massima autorizzata. Anche in questo caso è necessaria una modifica sostanziale.

- c. Ricorrono anche le condizioni di «aumento delle emissioni autorizzate per singolo inquinante derivante da attività IPPC superiore al 50% indipendentemente dalle modalità con cui esse sono state fissate nell'atto di A.I.A.» Fra questi ex D.Lgs. 152/2006 rientrano (cod. 5.2) gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Anche se tanto la SIA che la Relazione tecnica si esprimono in termini di flussi, dalle relazione stesse si può desumere l'aumento totale degli inquinanti prodotti (es. traffico veicolare, ceneri).
- d. Nonostante il tentativo dei proponenti di presentare la produttività come l'energia generata dall'impianto (aspetto solo parziale del processo industriale), l'impianto in oggetto è principalmente, ai fini dell'AIA stessa, un impianto di trattamento dei rifiuti, cioè di trattamento termico di rifiuti con produzione di emissioni e scorie ed energia (il PAI è appunto il POLO AMBIENTALE INTEGRATO per la GESTIONE DEI RIFIUTI). Per stessa dichiarazione del proponente, le quantità di materiale processato saranno del 50% superiori rispetto a quanto autorizzato in precedenza: vedasi pp. 10-13 della *Relazione Tecnica*, dove peraltro la quantità di 195 000 t è presentata (p. 9) come INDICATIVA, cosa che apre la strada a successive integrazioni, già prefigurate a p. 10 e p. 13 (« È importante sottolineare come l'eterogeneità e la variabilità temporale del rifiuto in ingresso all'impianto potrebbero tuttavia condurre ad un PCI medio del rifiuto diverso da quello qui considerato»).
- Perciò la modifica richiesta si configura sicuramente come **sostanziale** e in base a quanto evidenziato e al tentativo (vedi oltre B #4) di modifica dell'oggetto dell'autorizzazione, si propone pertanto che venga rigettato l'iter di richiesta NON sostanziale scelto dal proponente, e che si proceda, ove la volontà di ampliamento fosse confermata, ad una nuova procedura, con la contestuale decadenza delle deroghe legate all'AIA in vigore, in particolare le deroghe di cui alla Delibera Provinciale 201 e 274 del 2014 (rispettivamente su rete di teleriscaldamento e opere del PAIP).

#.2 Inapplicabilità dell'articolo 35 alla domanda caso in oggetto

L'Art. 35 della Legge, 11/11/2014 n° 164, G.U. 11/11/2014, qualifica come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” gli impianti di incenerimento e di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati, demandando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione degli impianti esistenti e da realizzare (comma 1). In sede di conversione è stato previsto che, con un ulteriore decreto attuativo, sia individuato il fabbisogno residuo di impianti di recupero dei rifiuti urbani organici, articolato per regioni (comma 2). Pertanto:

- in mancanza di un decreto per l'individuazione degli impianti esistenti;
- in mancanza di un decreto attuativo dell'intero corpo normativo dell'art. 35 della L.164/2014;

si ritiene consigliabile non acconsentire alla richiesta su questo presupposto, in attesa di un parere da parte della Regione Emilia-Romagna sulle modalità da adottare durante questo vuoto legislativo.

#.3 Passaggio di classificazione dell'impianto ad R1 (recupero)

La formula per il calcolo della classificazione R1 dedotta dal D.L. 7 Agosto 2013 (Allegato 1) contiene un parametro, definito “KC, valore del fattore di correzione”, non previsto dall'Allegato II della Direttiva 2008/98/CE. La formula risulta quindi in contrasto con la norma europea.

Il Comma 1 dell'Articolo 38 della Direttiva 2008/98/CE, “Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico”, stabilisce, in modo inequivocabile, che solo ed esclusivamente «la Commissione (Europea) può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento».

Relativamente a questa “difformità” contenuta nella “formula italiana” rispetto a quella della Direttiva comunitaria, la Commissione Ambiente della Comunità Europea ha avviato una istruttoria di infrazione nei confronti dell'Italia così come si evince dall'audizione del ministro Galletti presso la VIII commissione del 18 febbraio 2015 (Allegata alla presente).

Gli scriventi sono favorevoli a che l'impianto ottenga la classificazione R1, naturalmente a patto che dimostri di averne le caratteristiche nel suo esercizio:

- in mancanza di precisi chiarimenti sulla correttezza dell'applicabilità della formula per il calcolo R1 desunto dal D.L. 7 Agosto 2013;
- essendo in atto il completamento dell'iter della istruttoria europea di infrazione relativa;
- essendo vigente una deroga sul completamento del teleriscaldamento, che appare in contraddizione con la classificazione R1 stessa e con le prescrizioni dell'AIA vigente;

si ritiene si debba

- applicare la formula secondo la normativa europea;
- revocare la deroga di cui alla Delibera Provinciale 201 del 2014;
- dare Prescrizioni certe sulla della rete di teleriscaldamento, **pena la decadenza della classificazione R1**, in caso di mancata realizzazione, **ribadendo contestualmente la proprietà pubblica della stessa**, essendo questo uno degli scopi pubblici del PAI e uno dei presupposti di maggior redditività dell'impianto.

B. Osservazioni ai Documenti del Progetto

#4. PROPOSTA di MODIFICA della principale grandezza oggetto dell'AIA (t/anno)

Il proponente chiede di passare da 130 000 a 195 000 t/anno di rifiuti avviati a combustione. I rifiuti in ingresso all'impianto diventano 258 000 t/anno. La motivazione di base proposta per la richiesta (p. 8 Rel. Tecnica) sarebbe in sintesi che ciascuna delle due linee ha una potenzialità di 33,66 MW che corrispondono a $2 \times 65\,000 = 130\,000$ t/anno con rifiuti con potere calorifico di 15,8 MJ/kg (3700 kCal/kg). La tesi è che il potere calorifico medio (PCI) del rifiuto è diminuito del 30% circa nel 2014; dunque, poiché l'art. 35 della legge 164/2014 prevede la saturazione della capacità termica, per ottenere lo stesso risultato previsto da progetto si chiede di incrementare del 50% il materiale in entrata. La relazione tecnica (p. 9) recita che «dovendosi prevedere l'esercizio dell'impianto in condizioni di saturazione delle proprie capacità, **non sia definibile un quantitativo di rifiuti conferibili all'impianto essendo evidentemente lo stesso variabile in funzione delle intrinseche caratteristiche del rifiuto** [omissis] ma è verosimile affermare che le condizioni di saturazione potrebbero determinarsi in corrispondenza di un quantitativo di rifiuti a trattamento termico indicativamente pari a 195.000 t/a». SI BADI che la quantità dei 195 000 è presentata a p.9 come INDICATIVA, e questo apre la strada a successive integrazioni, già prefigurate (a p. 10 e p. 13) «**È importante sottolineare come l'eterogeneità e la variabilità temporale del rifiuto in ingresso all'impianto potrebbero tuttavia condurre ad un PCI medio del rifiuto diverso da quello qui considerato**».

Analogamente a p. 13 della relazione si ipotizza un aumento dei reagenti per la depurazione dei fumi, con la precisazione che «*I quantitativi indicati per calce idrata e bicarbonato di sodio sono stime preliminari che tengono conto di una parziale sovrapposizione di abbattimento degli inquinanti: i quantitativi effettivi potranno variare in base alle effettive condizioni di esercizio*». Anche nella SIA, p. 85 si esclude espressamente di poter definire un quantitativo: «Si può infatti prefigurare una situazione futura nella quale, in considerazione della variabilità attesa di potere calorifico associato ai rifiuti conferiti, i rifiuti trattabili dall'impianto di recupero energetico potranno variare entro un intervallo quantitativo non rigorosamente definibile e di per sé limitato dalle caratteristiche stesse dell'impianto di combustione».

Il proponente chiede da un lato di cambiare la grandezza principale oggetto di autorizzazione (attualmente consistente nelle t/anno), basandolo sul potere calorifico, trattando il peso come variabile dipendente del PCI (ma chiedendo, di nuovo, un'autorizzazione espressa in tonnellate), dall'altro dichiara che non può prevedere il potere calorifico medio del rifiuto futuro, e quindi di fatto chiedendo un aumento di tonnellate incondizionato e non controllabile. Appare incoerente chiedere un potenziamento in base al potere calorifico e poi lasciare indeterminato questo fattore: ciò rischia di eliminare il concetto stesso di autorizzazione e di controllo ad essa sotteso: ed effettivamente la richiesta sembra non tanto quella di cambiare il limite in peso dei rifiuti trattabili, quanto di svincolare l'autorizzazione da limiti quantitativi ben

definiti. Se si ricorre al potere calorifico per autorizzare un tonnellaggio maggiore (che poi magari sarà più calorifico...), si apre la strada per passare *ad infinitum* a tonnellaggi sempre maggiori. Poiché dunque:

- la precedente autorizzazione autorizzava t/anno, e non MJ/anno;
- in tonnellate si esprime la normativa di riferimento;
- non è dimostrato né motivato dalla relazione, che i rifiuti conferiti in futuro (sia provinciali che eventualmente regionali, visto che la domanda chiede anche il superamento del bacino) debbano necessariamente avere il PCI di quelli della provincia di Parma nel 2014;
- in ton sono determinate le **entrate economiche** derivanti dalla combustione dei rifiuti che ricadono sulle tariffe, (senza differenziazione legata al PCI) e quindi gli utili del proponente;
- il proponente può aumentare il potere calorifico migliorando il mix e la tipologia dei rifiuti in entrata;

Si chiede il diniego alla richiesta del proponente, che dovrà raggiungere il massimo carico termico con i quantitativi assegnati, e con i rifiuti previsti dalla pianificazione regionale..

Ove la richiesta fosse accettata, si richiede l'imposizione di rigorose **PRESCRIZIONI** a garanzia:

- della tipologia e del potere calorifico del materiale in entrata, sia in termini di potere calorifico che di composizione;
- del controllo della produzione di energia, imponendo il fermo dell'impianto una volta raggiunta la produzione di energia prevista;
- poiché la nuova richiesta è basata sul potere calorifico, in caso di accoglimento l'analisi merceologica bimestrale dei rifiuti di cui alla prescrizione 15 della vigente AIA andrà effettuata con frequenza giornaliera, comprendendo il potere calorifico oltre la tipologia dei materiali;
- al fine di tale controllo anche il monitoraggio dell'energia termica ed elettrica sia prodotta che venduta (e non solo «prodotta e/o venduta») dovrà avere frequenza settimanale e comunque essere consultabile direttamente tramite un sito web.

#5. INCOMPATIBILITA' DELLE EMISSIONI ATTESE IN ATMOSFERA con le disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ad altri provvedimenti di analogo oggetto

L'art. 35 Legge n.164 dell'11 novembre 2014 in base al quale vengono chieste le modifiche recita:

“gli impianti devono essere autorizzati all'esercizio a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.”

Affermare che il nuovo regime risulterà invariante rispetto alle emissioni precedenti (p. 15 Rel. tecnica) è cosa ben diversa dal dire che si rispetteranno comunque i limiti AIA attuali, l'unica cosa che sembra desumibile dalla relazione. Inoltre la relazione si esprime in termini di invarianza di 'portata' (a **p. 15** si sostiene che le **portate** dei fumi rimangono invariate). Le portate definite come quantità in rapporto all'unità di tempo, sono cosa ben diversa dai volumi totali prodotti ed immessi in atmosfera, e di certo non sono idonei a determinare l'impatto complessivo sulla qualità dell'aria, poiché non si affronta il problema degli inquinanti totali. E ciò è tanto più vero in quanto il proponente dichiara esplicitamente di non essere in grado di garantire la qualità del rifiuto dal punto di vista calorifico e della composizione.

Nella documentazione tecnica si sarebbe dovuto rendicontare l'andamento delle emissioni attuali, poi stimare l'aumento delle emissioni rispetto alla situazione attuale, ed eventualmente affermare che comunque esse rimangono sotto i limiti già autorizzati dall'AIA vigente. Il che non significherebbe che siano autorizzabili, perché va comunque confrontata la compatibilità con altre norme e la stessa AIA vigente. considerando che :

- **Il Paes di PARMA e di altri comuni (2014), recependo norme europee** ha fissato, rispetto alla data della prima AIA, una riduzione della CO₂ di oltre il 20%.
- Le emissioni di **inquinanti** ipotizzate non considerano la CO₂, che è un climalterante. Ma il 50% di massa combusta in più non può configurare una invarianza delle emissioni di CO₂, e di certo la documentazione tecnica non lo dimostra.
- la prescrizione n° 30 impone un bilancio energetico, ambientale ed economico al 30 giugno 2015, di cui non si ha notizia.
- La prescrizione n° 1 della vigente AIA impone particolare cura nella pianificazione e nel rilascio di autorizzazioni nella macroarea intorno al PAIP «al fine di non peggiorare le condizioni della zona dal punto di vista degli attuali indici di saturazione della mobilità, dell'inquinamento atmosferico e acustico, nonché del rischio **incidentale**.»
- L'aumento dei rifiuti in ingresso (trasporti in entrata e uscita) aggraverà questi rischi: alla domanda attuale è stato allegato (cf. SAI p. 34 ss.) uno studio sul traffico nella zona. Ma, pur individuando correttamente la zona di area vasta come riferimento, si sofferma soprattutto nella descrizione degli strumenti programmatori del comune di Parma (PUM, Piano Urbano della Mobilità). Ma non si devono confondere né considerare congiuntamente gli interventi prospettati dallo strumento con quelli provocati dal potenziamento. Pare certo che maggiore sarà l'inquinamento da traffico, dati i maggiori quantitativi trattati.

Per questi motivi e per l'incompatibilità con le prescrizioni sulle emissioni **si chiede il diniego della richiesta**. Ove la richiesta fosse accolta, si propone l'imposizione di **PRESCRIZIONI** di monitoraggi sul rifiuto in entrata, sulle emissioni da traffico, e sulle caratteristiche anche caloriche dei singoli carichi di rifiuto, ad opera di un terzo.

C. Osservazioni sulla mancata compatibilità con la pianificazione Regionale.

#6. Incompatibilità del SIA con la pianificazione in materia di rifiuti ed energia

Il quadro di riferimento programmatico per lo studio d'impatto ambientale (Norme Tecniche DPCM 27/12/1988) fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Con riferimento ai contenuti generali del Quadro di Riferimento Programmatico si sottolinea che il SIA presentato soddisfa solo parzialmente ai contenuti della norma tecnica.

Per quanto concerne la pianificazione del settore rifiuti la conclusione cui lo studio giunge (Pag. 47 del SIA) è la seguente:

“Dall’analisi della pianificazione di settore emerge una piena coerenza tra Progetto e Piani (Piano d’Ambito della provincia di Parma e Piano Regionale di Gestione Rifiuti dell’Emilia Romagna). In entrambi i casi, il PAIP viene identificato come l’impianto di riferimento per il bacino di Parma per il trattamento del rifiuto indifferenziato. In particolare la pianificazione stima al 2020 una produzione di rifiuti indifferenziati nella provincia di Parma pari a 55-56.000 t/a da inviare al PAIP per il trattamento meccanico di preselezione e successivamente per il trattamento termico della frazione secca.”

La norma tecnica afferma sì che è necessario evidenziare eventuali disarmonie tra gli strumenti di programmazione (PRGR e Piano d’Ambito, in questo caso), ma la coerenza dei due strumenti di pianificazione non sancisce certo la coerenza del progetto rispetto ai contenuti dei medesimi strumenti (uno dei quali peraltro, il PRGR, non è pertinente, essendo adottato e non approvato, quindi non vigente se non per quanto riguarda un regime di salvaguardia). Ciò che manca è una valutazione di come l’adeguamento dell’impianto possa accordarsi con gli obiettivi della pianificazione soprattutto in ragione delle quantità eventualmente provenienti da fuori regione.

Limitarsi ad affermare in generale che il PAIP è in entrambi gli strumenti impianto di riferimento per « **il bacino di Parma** » è solo constatazione ai limiti dell'ovvietà. Nulla si dice sull'incongruenza fra questa previsione programmatica e il fatto che la domanda stessa chieda il «superamento dei vincoli di bacino», e

appare peraltro **del tutto incongruente** citare le **56.000 t/a** previste dal PPGR in proroga e dichiarare senza nulla aggiungere la coerenza col progetto presentato, che **chiede l'autorizzazione di 195.000 t/a**. Anche volendo fare riferimento (vedasi nostra premessa) alle norme ed agli strumenti di programmazione adottati (ma non approvati, **quindi** non vigenti) come il PRGR (che citiamo nella forma adottata perché citato dal proponente) la quantità proposta appare del tutto incongrua con la pianificazione in corso, sia nelle premesse (cf. il «Quadro Conoscitivo» <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piani-e-programmi/piani-e-programmi-1>), che nelle previsioni dei flussi, **anzi è di portata tale da svuotare di qualsiasi senso la programmazione pubblica nel settore**.

Con riferimento ai piani del **settore energetico** il quadro di riferimento programmatico considera quali strumenti principali il Piano Energetico Regionale dell'Emilia Romagna e quello del Comune di Parma. La conclusione cui giunge lo studio è la seguente: “ *L'analisi della pianificazione energetica, in cui viene sostenuto lo sviluppo del teleriscaldamento e, di conseguenza, l'utilità della termovalorizzazione anche nel territorio di Parma, fa sì che l'intervento in esame confermi la coerenza dello stesso con gli obiettivi della pianificazione energetica ai diversi livelli istituzionali analizzati.* ” Si tratta di una deduzione logica e non una vera analisi di coerenza che avrebbe richiesto una valutazione e stima dei contributi energetici dovuti alla soluzione progettuale. Inoltre tra gli obiettivi più significativi e impegnativi sanciti dai due strumenti pianificatori vi è la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Nel quadro di riferimento programmatico non vi è traccia di un'analisi di coerenza per quanto riguarda questo aspetto.

Per questi motivi si ritiene e chiede **che il progetto vada dichiarato incompatibile** con la programmazione regionale, particolarmente in materia di rifiuti, essendo la documentazione tecnica carente e insufficiente su questo aspetto e di non dimostrata compatibilità con quella energetica.